



Decreto Rep. 2305/2015 Prot. n. 190356
Anno 2015 Tit. III Cl. 2 Fasc. 5

OGGETTO: Regolamento didattico di Corso di studio – Emanazione.

IL RETTORE

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici, e in particolare l'art. 11, comma 2;

Visto il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto del ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, relativo alla determinazione delle classi delle lauree magistrali;

Visto il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, relativo ad autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica, così come modificato dal decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con decreto rettorale n. 3276 del 16 dicembre 2011, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 1664 del 27 giugno 2012;

Tenuto conto dell'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1623 del 16 giugno 2008, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 693 del 26 febbraio 2013;

Vista la delibera del Senato Accademico del 12 maggio 2014, n. 56, avente a oggetto "Approvazione degli schemi di Regolamento Didattico dei Corsi di studio (Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico)", rivisti ai sensi del su citato art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo;

Tenuto conto di quanto stabilito dal Senato Accademico con la delibera del 4 ottobre 2010, n. 185 avente a oggetto "Linee guida per l'adeguamento dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale in vista della predisposizione dell'offerta formativa 2011/2012 e, successivamente, con la delibera del 7 aprile 2014, n. 46, avente a oggetto "Linee guida per il miglioramento della qualità della didattica";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 1 luglio 2015 con cui è stato proposto agli Organi Centrali il Regolamento didattico del Corso di studio;

Verificato che il Regolamento è conforme al Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, e alla normativa vigente;

DECRETA

art. 1. di approvare il Regolamento didattico del seguente Corso di studio raggruppato nella Scuola di Medicina e Chirurgia:

- Corso di laurea magistrale in PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGIES – BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE (LM-9)
Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF)

dando atto che il Regolamento didattico del Corso di studio in allegato costituisce parte integrante del presente decreto, ed entra in vigore dall'anno accademico 2015/2016.

Prima dell'inizio dell'anno accademico il Regolamento sopra elencato, completo dei propri allegati, verrà pubblicato nel sito di Ateneo all'indirizzo: <http://www.didattica.unipd.it> nella pagina del Corso di studio;

art. 2. di dare atto che ogni Regolamento sopra elencato decadrà qualora non si provveda all'aggiornamento, se dovuto, dei suoi allegati;

art. 3. di incaricare il Servizio Accreditamento, sistemi informativi e qualità della didattica dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 14/07/2015

Il Rettore
Giuseppe Zaccaria
Il Pro-Rettore Vicario
Prof. Francesco Gnesotto
Il Pro-Rettore Vicario
Prof. Francesco Gnesotto



TITOLO I FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 — Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea magistrale in PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGIES - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE afferisce alla Classe delle lauree magistrali LM-9 di cui al D.M. 270/2004.
2. Il Corso di laurea magistrale in PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGIES - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE fa riferimento al Dipartimento di SCIENZE DEL FARMACO - DSF ed è coordinato dalla Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA. Sono organi del Corso di laurea magistrale il Presidente e il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Pharmaceutical Biotechnologies, di seguito indicato con CCLM.
3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema definito dai Decreti Ministeriali e nel rispetto delle prescrizioni dell'ANVUR, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. L'attivazione annuale del Corso di laurea magistrale è subordinata alla presenza di un numero di studenti immatricolati nell'anno accademico precedente superiore o uguale a quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo. Il corso di laurea magistrale, pur essendo stato inserito nell'offerta formativa, non sarà attivato se alla data di chiusura delle preimmatricolazioni presenterà un numero di preimmatricolati inferiore al numero minimo pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo e indicato nell'Awiso di Ammissione al Corso.
5. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e con il Regolamento delle Scuole di Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea magistrale per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 — Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGIES - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente ed essere in possesso di specifici requisiti curriculari e delle seguenti conoscenze, competenze e abilità: matematica, fisica, chimica (generale, fisica ed organica), informatica e statistica, e disporre di una solida preparazione in biochimica, biologia molecolare, genetica e microbiologia. Devono possedere inoltre conoscenze sulle proprietà molecolari delle macromolecole biologiche, sulle procedure metodologiche e strumentali della ricerca biologica e biotecnologica ed essere in grado di consultare materiale bibliografico, testi specialistici, banche dati ed altre informazioni disponibili in rete. I candidati devono dimostrare adeguata conoscenza degli aspetti molecolari e cellulari dei sistemi biologici e possedere le basi culturali e sperimentali

delle tecniche multidisciplinari che permettono di ottenere prodotti e processi mediante l'utilizzo di sistemi biologici.

Il possesso delle conoscenze, competenze e abilità sarà valutato con le modalità di cui al successivo comma 4.

2. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea magistrale in PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGIES - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE è fissato annualmente dal Senato Accademico in base alla programmazione locale e ai vincoli imposti dalla normativa sull'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, tenuto conto della disponibilità di laboratori ad alta specializzazione e/o di sistemi informatici e tecnologici e/o di posti-studio personalizzati così come previsto dalla normativa vigente.
3. Per l'ammissione al Corso di laurea magistrale in PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGIES - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE i candidati devono essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di adeguata preparazione che potrà essere verificata anche attraverso una prova di ammissione e collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito.

I requisiti curriculari richiesti per l'accesso sono i seguenti:

- a. Possesso della laurea nella classe/i L-2 Biotecnologie; L-13 Scienze biologiche; L-27 Scienze e tecnologie chimiche; L-SNT3 - Professioni sanitarie tecniche ex DM 270/04 oppure della laurea nella classe/i classe 1 - Biotecnologie; classe 12 - Scienze biologiche; classe 21 - Scienze e tecnologie chimiche; classe SNT3 - Professioni sanitarie tecniche ex DM 509/99.
 - b. Conseguimento di 50 CFU nei SSD BIO/09 Fisiologia, BIO/10 Biochimica, BIO/11 Biologia molecolare, BIO/12 Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica, BIO/13 Biologia applicata, BIO/14 Farmacologia, BIO/15 Biologia farmaceutica, BIO/16 Anatomia umana, BIO/17 Istologia, BIO/18 Genetica, BIO/19 Microbiologia generale, CHIM/01 Chimica analitica, CHIM/02 Chimica fisica, CHIM/03 Chimica generale ed inorganica, CHIM/04 Chimica industriale, CHIM/06 Chimica organica, CHIM/08 Chimica farmaceutica, CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo, CHIM/10 Chimica degli alimenti, CHIM/11 Chimica e tecnologia delle fermentazioni, MED/03 Genetica medica, MED/04 Patologia generale, MED/07 Microbiologia a microbiologia clinica, VET/01 Anatomia degli animali domestici, VET/03 Patologia generale e anatomia patologica veterinaria, VET/05 Malattie infettive degli animali domestici, VET/07 Farmacologia e tossicologia veterinaria.
 - c. Conoscenza della lingua Inglese di livello B1.
4. L'adeguatezza della personale preparazione viene verificata secondo i seguenti criteri:
 - a. Conoscenza della lingua Inglese di livello B1.
 - b. Svolgimento di una prova da superare con esito positivo
 5. La graduatoria di merito sarà predisposta sulla base di un algoritmo che prenderà in considerazione le valutazioni di cui al comma 4 lettera b e che sarà deliberato annualmente dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCLM.
 6. Saranno ammessi al Corso di laurea magistrale in PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGIES - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE, coloro che, in possesso dei requisiti curriculari per l'accesso, si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato, sulla base dei criteri sopra indicati. Non sono previste integrazioni curriculari.
 7. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea magistrale il Dipartimento di SCIENZE DEL FARMACO - DSF, su iniziativa del CCLM, stabilisce le modalità e contenuti della prova di ammissione anche con riferimento ai candidati extracomunitari non residenti con titolo estero che sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione.
 8. E' possibile l'iscrizione in corso d'anno, entro i termini fissati dal Senato Accademico e dal Dipartimento di riferimento per i candidati in possesso dei requisiti e delle adeguate conoscenze, competenze e abilità nel rispetto dei termini e delle modalità fissati nell'avviso di ammissione.

Art. 3 — Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea magistrale in PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGIES - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE è organizzato in un unico curriculum. L'attivazione dei curricula, proposta annualmente dal CCLM al Dipartimento di riferimento, viene resa nota nel Manifesto degli Studi di Ateneo, ed è subordinata al numero minimo di studenti iscritti stabilito dal Senato Accademico, non inferiore a 5.
2. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
3. Il presente Regolamento si completa con il documento (Allegato 2) predisposto annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea magistrale con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a.
4. Nell'Allegato 2 sono definite:
 - le attività formative proposte, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli
 - il SSD oppure i SSD associati a ciascuna attività formativa
 - i CFU assegnati a ciascuna attività formativa
 - le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa
 - le eventuali propedeuticità, nei termini indicati dal Regolamento Studenti
 - l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascun insegnamento
 - il periodo di erogazione (semestre)
 - la lingua di erogazione per ciascun insegnamento
 - il tipo di valutazione prevista per ciascun insegnamento
5. Tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente quali gli obiettivi formativi del corso di studio e delle attività formative attivate, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di laurea magistrale in PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGIES - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE sono rese note e aggiornate con le modalità previste dal RDA.
I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative convalidati dal Presidente del CCLM nonché il calendario delle lezioni, degli appelli di esame e delle altre forme di verifica finale sono resi noti prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 4 — Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Solo il superamento dell'accertamento conclusivo consente allo studente di acquisire i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto. Le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, il cui accertamento conclusivo comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, concorrono a determinare il voto finale di laurea magistrale.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - i. caratterizzanti
 - ii. affini o integrative
 - iii. a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame)
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o esame scritto o entrambi o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o prova pratica o progetto. Il docente responsabile dell'insegnamento, prima dell'inizio di ogni anno accademico, comunica le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere

anche più di una tra le forme su indicate, i criteri di valutazione e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati e i relativi CFU saranno riconosciuti dal CCLM in sostituzione di quelli attribuiti ad attività formative preventivamente individuate e previste dal piano di studio.
6. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di anni 5 dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCLM dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti.

Art. 5 — Prova finale

1. La prova finale consiste in una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. La prova finale prevede un periodo di attività di ricerca sperimentale su argomenti che siano coerenti con il percorso formativo della laurea magistrale in Pharmaceutical Biotechnologies. Il periodo di tesi potrà essere svolto presso un laboratorio di ricerca universitario o di un Ente esterno, pubblico o privato, e convenzionato con l'Università di Padova.
La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Riferimento.
2. La tesi dovrà essere scritta e discussa in lingua inglese.
3. Relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, al laureando verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.

Art. 6 — Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
 - a. della media ponderata MP dei voti v_i degli esami di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 10, comma 2, pesati con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente
$$MP = (\sum_i v_i c_i / \sum_i c_i) 110/30$$
 - b. dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale
 - c. dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carrieraQualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo, può essere attribuita la lode.
3. I criteri per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto di cui ai punti b) e c) del comma 2 sono deliberati dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCLM.
4. È possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (due anni).

TITOLO II NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 — Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per le attività formative specificate nell'Allegato 2 e potrà essere accertata dal docente nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula e il 100% delle ore di attività di laboratorio, o attività similari, necessarie per lo svolgimento del programma previsto. Le ore di frequenza non effettuate devono essere recuperate con le modalità e nei tempi fissati dal CCLM.
Ulteriori specifiche indicazioni saranno definite in apposito regolamento approvato dal CCLM.
2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio, o attività similare, gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.
3. Il Corso di laurea magistrale in PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGIES - BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti, secondo quanto pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo.

Art. 8 — Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
2. In presenza di riconoscimenti e/o convalide, il CCLM propone l'anno di corso di iscrizione.
3. Per gli studenti provenienti da altri corsi di studio o da altri Atenei, nel caso di trasferimento al primo anno di corso, è necessario collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito secondo le modalità previste dall'art. 2.
4. Nel caso di trasferimento al secondo anno e qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili gli studenti dovranno sostenere una prova finalizzata alla predisposizione di una graduatoria per l'accesso secondo le modalità previste dall'avviso di ammissione

Art. 9 — Riconoscimento crediti

1. In caso di trasferimento di cui all'art. 8, il riconoscimento dei CFU avviene ad opera del CCLM secondo i seguenti criteri:
 - a. se lo studente proviene da un Corso di laurea magistrale della medesima classe, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'Allegato 2 prevedendo anche eventuali prove integrative per la

- verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM.
- b. Se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno 50%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'Allegato 2 prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM.
 - c. Se lo studente proviene da un Corso di studio di altro Ateneo appartenente ad una classe diversa si applicano gli stessi criteri riportati alla lettera b del comma 1 del presente articolo.
2. I criteri per l'assegnazione dell'obsolescenza dei crediti acquisiti in percorsi formativi precedenti sono 10 anni dalla data di superamento dell'esame
 3. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:
 - o nel caso di uno o più esami riconosciuti per uno o più esami viene registrata per tutti la media dei voti ottenuti, pesata sui CFU se esiste l'informazione, o aritmetica e arrotondata all'intero superiore
 - o nel caso di un esame riconosciuto per un esame più altra attività formativa, viene mantenuto il voto dell'esame per entrambe
 - o gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l'università del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione approvato
 - o negli altri casi, il CCLM delibera motivando quale voto attribuire

Art. 10 — Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dal Dipartimento di riferimento del Corso di laurea magistrale all'interno dei periodi previsti dal Calendario Accademico.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo e approvate dal CCLM, possono essere scelte, fatte salve le specificità dei Corsi di studio a numero programmato, tra gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini erogati nell'Ateneo o, sulla base di apposite convenzioni, in altri Atenei e in altre istituzioni. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea magistrale di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
3. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dal Dipartimento di riferimento e secondo le modalità stabilite dall'Ateneo. Il piano di studio deve essere approvato dal CCLM, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCLM stesso, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e degli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea magistrale.
4. I piani di studio di cui al comma 1 non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.
5. Il piano di studio degli studenti che seguono un programma di mobilità internazionale deve essere accompagnato dal "*Learning Agreement*" che individua l'insieme delle

attività formative da superare all'estero e — in corrispondenza — l'insieme delle attività del piano che non saranno sostenute.

I due documenti costituiscono il piano di studio internazionale dello studente.

Il piano di studio internazionale potrà essere aggiornato sulla base della documentazione relativa al processo di riconoscimento degli studi svolti all'estero.

6. Agli studenti con disabilità viene garantito il necessario supporto per l'eventuale predisposizione di un piano di studi individualizzato che, nel rispetto dei vincoli fissati dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale, può prevedere la sostituzione di attività formative obbligatorie con altre attività valutate equivalenti dal CCLM.

Art. 11 — Tutorato

1. Il CCLM può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e con quanto deliberato dalle strutture competenti.

Art. 12 — Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCLM attua le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente con le modalità e le scadenze definite dal Presidio di Ateneo per la qualità della didattica.

Art. 13 — Valutazione del carico didattico

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b RDA, alla Commissione paritetica della Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA spetta il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi avvalendosi delle analisi prodotte dal CCLM.

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 — Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCLM o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio della Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA, acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati.
2. Le modifiche al presente regolamento, previa verifica della loro conformità al Regolamento didattico di Ateneo, allo schema tipo di Regolamento didattico di corso di studio e alla normativa vigente, sono emanate con decreto del Rettore.
3. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al Regolamento di Dipartimento/Scuola o di altre nuove disposizioni in materia, si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
4. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCLM.

Art. 15 — Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica a partire dalla coorte 2015/16.

In allegato al presente regolamento si possono consultare:

- l'allegato 1 all'indirizzo:
<http://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato1/1003595.pdf>
- l'allegato 2 all'indirizzo:
<http://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato2/1003595.pdf>